



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0010519**
del 28/08/2018 ore 15:10:07
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 28 AGO. 2018

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Vicenza
Contrà del Monte, 13
36100 Vicenza

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 115/2018_applicabilità sanzioni accessorie inadempimento formativo

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 6 luglio 2018, con la quale si chiede di conoscere:

- ✓ il periodo di applicabilità della sanzione accessoria prevista dall'articolo 15, comma 9, del Regolamento recante "Codice delle Sanzioni disciplinari";
- ✓ quale tipologia di sanzione disciplinare irrogata per inadempimento dell'obbligo formativo precluda al *dominus* di accogliere nuovi praticanti e per quale periodo;
- ✓ quali riflessi ha la sanzione irrogata al *dominus* sui rapporti di tirocinio in essere,

si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo quesito formulato si osserva che la sanzione accessoria di cui al comma 9, dell'art. 15, è stata introdotta nel Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, al fine di armonizzare la disciplina delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di formazione continua alle previsioni dell'allora vigente regolamento per la formazione professionale continua, che all'art. 18, comma 4, prevedeva espressamente l'impossibilità di inserimento in determinati elenchi degli iscritti sanzionati disciplinarmente per mancato assolvimento dell'obbligo formativo. Poiché la disposizione di cui all'art. 18, comma 4, non è stata riproposta nel Regolamento per la formazione professionale continua in vigore dal 1° gennaio 2018, l'art. 15, comma 9 del Codice delle Sanzioni deve ritenersi implicitamente abrogato.

Per quanto concerne il secondo ed il terzo quesito, si fa presente che la sanzione accessoria di cui all'articolo 15, comma 4 del Codice delle sanzioni richiama la previsione dell'articolo 1, comma 5 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, il quale, oltre al requisito dell'anzianità quinquennale, richiede che il

tirocinio sia svolto "presso un professionista ... che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine". L'articolo 7, comma 1, del "Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti" dispone, inoltre, che l'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo in sede disciplinare - a seguito del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione - comporta il trasferimento presso altri *dominus* dei tirocinanti presenti nello studio e preclude all'iscritto di accoglierne nuovi. Pertanto, sia la possibilità di assumere nuovi tirocinanti, quanto la possibilità di mantenere quelli già presenti nello studio sono pregiudicate solo quando l'iscritto sia sospeso per inadempimento dell'obbligo formativo, e non quando sia sanzionato con la censura.

L'accertamento in sede disciplinare del mancato adempimento dell'obbligo formativo da parte del *dominus* esplica effetti fino a che si sia verificato il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel corso del triennio successivo a quello oggetto del provvedimento disciplinare¹. Ciò non preclude che qualora gli iscritti sanzionati per mancato assolvimento dell'obbligo formativo ne facciano richiesta, l'Ordine può svolgere l'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale nel corso dell'ultimo anno del triennio, consentendo in tal modo ai professionisti che risultino adempienti di accogliere tirocinanti prima della conclusione dello stesso².

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

¹ Si vedano le note interpretative "Indicazioni per l'applicazione del regolamento del tirocinio D.M. 143/2009" I parte, sezione "Dominus – adempimento dell'obbligo formativo" (informativa n. 71/2009) e la risposta al PO n. 243/2015 pubblicato sul sito web del CNDCEC.

² Tale precisazione, nella vigenza del precedente Regolamento per la FPC, era stata espressa a codesto Ordine con risposta ala PO 301/2015.